



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 11/03/2026

Oggetto: REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **15:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. VITI SILVIO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	LUCII LINDA	Assente
VITI SILVIO	Presente	TESTI ELEONORA	Presente
MUGNAINI DONELLA	Presente	BERTELLI BRUNELLO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MARRUCCI MYRIAM	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	TINACCI EMANUELA	Presente
TABANI SIMONE	Presente	LAVECCHIA ANTONIO	Assente
MORGANTI STEFANIA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Morbis Daniela, Lingua Valeria.

Oggetto: REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il contenuto del "Regolamento per gli impianti pubblicitari" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2013

VISTO l'art. 23 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.e gli articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495

Preso atto dell'art. 23 del Codice della strada ed in particolare i commi 4 e 6 che disciplinano come segue le regole per la collocazione di impianti all'interno del centro abitato:

*4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. **Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.***

*6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. **Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.***

Considerato pertanto che viene conferita ai Comuni, limitatamente all'interno dei centri abitati e solo qualora sussistano interessi generali e di ordine tecnico, la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione,

Considerato quindi che limitatamente al centro abitato e ai mezzi pubblicitari di pubblico interesse, qualora il contesto urbanistico o le particolari conformazioni stradali non consentono il rispetto di quanto previsto dall'art. 23 CdS, sia opportuno introdurre deroghe non precedentemente previste, apportando modifiche al Regolamento Comunale sopra indicato, oltre ad aggiornare il citato Regolamento secondo l'attuale organigramma dell'Ente, individuando nel Suap l'Ufficio competente a ricevere le istanze di autorizzazione;

Considerato che le modifiche che riguardano l'art. 3 consistono nella introduzione delle seguenti deroghe:

Nel centro abitato, sia su strade comunali che provinciali, la distanza minima prevista per la collocazione della segnaletica sopra descritta è la seguente :

- 1. mt. 5 prima e/o dopo i segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, e dagli impianti semaforici;*
- 2. mt 5 dall'area di intersezione con altra strada*
- 3. mt.1 dalla carreggiata stradale fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendono impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale, dietro parere favorevole della Polizia Municipale a seguito di sopralluogo preventivo.*
- 4. m. 5 da altre preinsegne o altri cartelli pubblicitari*

Considerato inoltre che all'art. 7

- viene individuato il Suap quale ufficio individuato per il rilascio delle autorizzazioni al posto del Comando Polizia Municipale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Votazione:

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 11;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 0;

UNANIMITA';

DELIBERA

Di approvare le modifiche come evidenziate agli articoli 3 e 7 del "Regolamento per gli impianti pubblicitari" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2013, come per esteso riportate :

Art. 3 Limitazioni generali e deroghe

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di pubblico interesse deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga che seguono, previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

Per le strade comunali situate fuori dal centro abitato la distanza minima prevista per la collocazione della segnaletica sopra descritta è la seguente :

- 1. mt. 5 prima e/o dopo i segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, e dagli impianti semaforici;*
- 2. mt 5 dall'area di intersezione con strada provinciale*
- 3. mt.1 dalla carreggiata stradale,*
- 4. m. 5 da altre preinsegne*

Nel centro abitato, sia su strade comunali che provinciali, la distanza minima prevista per la collocazione della segnaletica sopra descritta è la seguente :

- 1. mt. 5 prima e/o dopo i segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, e dagli impianti semaforici;*
- 2. mt 5 dall'area di intersezione con altra strada*
- 3. mt.1 dalla carreggiata stradale fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendono impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale, dietro parere favorevole della Polizia Municipale a seguito di sopralluogo preventivo.*

4. m. 5 da altre preinsegne o altri cartelli pubblicitari

Nel centro abitato le preinsegne dovranno essere collocate ad una distanza di almeno mt. 1,00 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendono impossibile il rispetto di tale distanza minima previo parere della Polizia Municipale.

Le preinsegne potranno essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall'intersezione, a condizione che le stesse siano di colore conforme alla segnaletica stradale, non ostacolino la lettura della segnaletica esistente e non costituiscano intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. Fanno eccezione alla distanza sopra indicata gli impianti poste in modo parallelo al senso di marcia, previo parere della Polizia Municipale.

Art. 7 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Il titolare/ legale rappresentante che intende pubblicizzare la propria attività attraverso impianti di segnaletica, su strada comunale deve inoltrare apposita domanda diretta al Comune di San Gimignano, contenente le seguenti indicazioni:

1. Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, ragione sociale e sede dell'attività, fotocopia del documento di identità
2. individuazione del luogo per la collocazione, con indicazione della chilometrica e del lato stradale riferito alla direzione di marcia con riferimento al centro di San Gimignano
3. ragione sociale e sede della ditta installatrice
4. auto-dichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità.

Alla domanda deve essere allegato:

- planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo ove si intende collocare il cartello segnaletico, indicazione della chilometrica,
- documentazione fotografica del luogo, idonea a visualizzare l'ambiente circostante
- bozzetto del mezzo pubblicitario da collocare con indicazioni delle dimensioni
- eventuale dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell' edificio nel caso che il cartello sia apposto su muro.
- fotocopia del documento del Legale Rappresentante
- Per le preinsegne visibili da strada provinciale, al fine di ottenere il previsto nulla osta, la documentazione sopra indicata va integrata da quanto richiesto dall'ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale).

L'ufficio individuato per il rilascio delle autorizzazioni è ~~il Comando Polizia Municipale~~ **l'Ufficio SUAP**, che provvede a raccogliere i pareri/nulla osta di altri uffici e/o di altri enti, se necessari. L'autorizzazione di norma è rilasciata all'interessato entro 60 giorni, salvo interruzione dei termini per l'acquisizione dei pareri che devono essere forniti da parte di altri soggetti.

L'autorizzazione può essere richiesta sia dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda, oppure dalla ditta fornitrice del segnale.

La validità dell'autorizzazione è di anni tre a far data dal rilascio, la stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno.

Coloro che intendono sostituire o modificare impianti già autorizzati e conformi presente regolamento devono presentare nuova domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare la collocazione di segnali che per posizione, per colori o quant'altro non si armonizzino esteticamente con il contesto storico- architettonico. L'Amministrazione per sopravvenute e mutate esigenze può disporre lo spostamento o l'eliminazione dell'impianto segnaletico, senza dar luogo a indennizzi al soggetto autorizzato.

Disposizioni per le insegne: fermo restando quanto disciplinato dalla delibera C.C. n. 24

del 2004, si precisano i seguenti iter procedurali:

Per quanto riguarda le insegne da collocare fuori dal centro abitato, visibili da strada provinciale, una volta ottenuto il parere favorevole da parte del competente ufficio comunale, ai sensi del regolamento approvato con cc n. 24 del 2004, il tecnico abilitato deve presentare richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale).

Per le insegne da collocare all'interno del centro abitato, visibili da strada provinciale, una volta ottenuto il parere favorevole da parte del competente ufficio comunale, occorre presentare richiesta di parere all'ente proprietario della strada, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Favorevoli n. 11;

Contrari n. 0;

Astenuti n. 0;

UNANIMITA';

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

VITI SILVIO

Il Segretario

COPPOLA ELEONORA